

L'opposizione nel giudizio di Equa riparazione tra sanabilità della notifica e interpretazione del nuovo art. 2 comma 2 ter della L. n. 89/2001 (Legge Pinto).

La vicenda in commento riguarda il “nuovo rito” del c.d. giudizio di equa riparazione che il legislatore nazionale ha introdotto con il D.L. n. 83/2012 (riforma Monti), o meglio, il giudizio di opposizione istaurato dall'Avvocatura distrettuale di Perugia ex art. 5 ter della L. n. 89/2001.

Prima di procedere all'analisi della fattispecie in oggetto è opportuno precisare che la L. n. 89/2001, conosciuta anche come Legge Pinto, è stata introdotta dal nostro legislatore per far fronte alle innumerevoli sentenze di condanna emanate dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo contro l'Italia, a causa dell'irragionevole durata dei processi nel nostro paese. O meglio, tale normativa ha garantito uno strumento processuale interno volto a far valere la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, conseguentemente, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere un'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole. Se in passato la ragionevole durata processuale si ricavava dalla consolidata giurisprudenza europea e nazionale, oggi, il nuovo testo dell'art. 2 comma 2-bis della L. n. 89/2001 prevede espressamente tali parametri disponendo che *“si considera rispettato il termine ragionevole [...] se il processo non eccede la durata di **tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità**”*. Al fine di contenere l'elevato numero di ricorsi proposti in questi anni, la riforma Monti del 2012 ha tentato di snellire il rito processuale sostituendo il vecchio procedimento con un giudizio monitorio e inserendo nell'art. 2 il nuovo comma 2-ter il quale dispone che *“si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”*.

Il decreto in rassegna affronta due importanti questioni giuridiche una di natura processuale, ovvero l'inefficacia del decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Perugia al termine del giudizio monitorio e la seconda di natura sostanziale, concernente la quantificazione dell'irragionevole durata anche alla luce delle novità introdotte con il D.L. n. 83/2012.

Nel caso di specie il ricorrente adiva la Corte di appello di Perugia chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia avendo egli subito un giudizio della durata di 9 anni dinanzi al Tribunale Penale di Roma conclusosi con la piena assoluzione. Nel riconoscere un'irragionevole durata processuale, pari a 6 anni, il Giudice liquidava al ricorrente un indennizzo di euro 3.000,00. Avverso tale provvedimento la parte soccombente proponeva opposizione eccependo l'inefficacia del decreto erroneamente notificato all'Avvocatura Generale dello Stato (non a quella distrettuale di Perugia), nonché l'eccessiva quantificazione dell'indennizzo che, alla luce del nuovo art. 2 comma 2-ter, doveva essere ridotto a tre anni. Nel proprio atto di opposizione l'Avvocatura rilevava anche

una responsabilità della parte in merito ai numerosi rinvii processuali, dovuti all'astensione del proprio difensore di fiducia, chiedendo che tali periodi venissero sottratti dal computo finale della durata del processo. Il ricorrente, nel resistere in giudizio, insisteva sulla piena efficacia del decreto emesso, si opponeva all'interpretazione dell'art. 2 comma 2-ter suggerita dall'Avvocatura e in merito alla condotta della parte, ribadiva il valore costituzionale del diritto di sciopero, nonché l'impossibilità per ciascun imputato di impedire tale facoltà al proprio difensore.

Con decreto del 8 Aprile 2014, la Corte di Appello di Perugia, in composizione collegiale, ha rigettato l'opposizione proposta dall'Avvocatura distrettuale affermando che l'erronea notifica all'Avvocatura Generale giustificava la tardività dell'opposizione, ma non determinava l'inefficacia del decreto. A parere della Corte, infatti, *“la nullità della notifica è da escludere essendo tenuta l'Avvocatura Generale a rimettere l'atto, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra gli uffici dello stesso organismo [...] (Cassazione 12252/2009); essa sarebbe comunque sanata con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale competente (Cassazione 10386/2012)”*.

In merito alla questione interpretativa di cui all'art. 2 comma 2-ter il Collegio ha affermato che la norma in questione, applicabile anche nel caso in cui il procedimento si conclude in un'unica fase di giudizio, ha natura eccezionale poiché prescinde *“dalla suddivisione in gradi del processo e dalla singola durata di ciascun grado espressamente prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo”*. Ne deriva che *“nel caso in esame, contrariamente all'assunto dell'opponente, l'esaminata norma di chiusura non può trovare applicazione giacché il giudizio ha avuto una durata complessiva di 9 anni e pertanto non sussiste la possibilità di escludere il diritto al riconoscimento dell'equo indennizzo”* che, in quanto tale, deve essere valutato secondo il criterio *“tradizionale”* di cui al comma 2-bis, ovvero di tre anni per il primo grado.

Con riguardo all'ultima questione relativa alla mancata detrazione dei rinvii, ascrivibile allo sciopero dell'avvocato, la Corte ha rigettato tale doglianza sul presupposto che l'astensione dalle udienze, oltre ad essere un diritto costituzionalmente tutelato, non integra un comportamento direttamente riconducibile alla parte stessa. Del resto, così come ha attentamente precisato il Collegio, l'astensione dalle udienze non è di per sé idonea a ledere *“il diritto al rispetto del termine di ragionevole durata, comportando solo un rinvio della causa, la cui irrealizzabilità in tempi brevi, previsti dal codice di rito, consegue all'inadeguatezza del sistema giudiziario a fronteggiare la domanda di giustizia in tempi congrui (Cass. Sez. 6-1, sent. n. 15420 del 19/06/2013)”*.